



Comune di Palmoli

(Provincia di Chieti)

Via Vittorio Veneto, 4 - 66050 Palmoli (CH) - Tel. 0873.955121 - Partita IVA 00253650691

comunedipalmoli@libero.it comune.palmoli@pec.it

OGGETTO: Relazione prevista dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

1. PREMESSA

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'art. 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, "27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.



29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”.

La legge 190/2014 conserva espressamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di Palmoli partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE	SEDE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
S.A.S.I. S.P.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato	Zone Industriale, n. 5 66034 Lanciano (CH)	1,2048192771 %	Gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua di usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'ATO n. 6 Chietino.
I.S.I. S.R.L. Infrastrutture per i Servizi Idrici	Zone Industriale, n. 5 66034 Lanciano (CH)	1,2048192771 %	Gestione delle infrastrutture per i Servizi Idrici.

3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – RELAZIONE TECNICA

(art. 1, comma 611 Legge n. 190/2014)

S.A.S.I. S.P.A.

La partecipazione è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'aggregazione con le altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali “a rete” quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

LA PARTECIPAZIONE PUÒ ESSERE CONSERVATA.



I.S.I. S.R.L.

Con verbale dell'Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione.

E' stato nominato liquidatore l'avv. Vincenzo Antonucci.

LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE.

Le suddette partecipazioni riguardano società che si occupano di perseguire finalità istituzionali dell'ente mentre il divieto contenuto nei commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007 riguarda società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 1 della legge 190/2014 e delle caratteristiche delle società partecipate dall'Ente **non è necessario provvedere alla razionalizzazione** delle suddette partecipate possedute che pertanto possono essere conservate.

Palmoli, lì 31/03/2016

Il Sindaco
F.to Ing. Giuseppe Masciulli
